**FERIE**

Ogni dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Tale periodo è di 28 giorni lavorativi (26 per i nuovi assunti nei primi tre anni di servizio). Ogni dipendente ha diritto inoltre a quattro giornate di riposo da fruire nell’anno solare (*festivita’ abolite*).

Nell’anno di assunzione, o di cessazione, la durata delle ferie viene determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato.

Le ferie sono da fruirsi (su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del responsabile) **nel corso di ciascun anno solare**, tenuto conto delle esigenze di servizio; in caso di comprovata impossibilità di godimento nel corso dell’anno cui si riferiscono, le ferie **dovranno** essere fruite ENTRO E NON OLTRE IL 31 Agosto dell’anno successivo. Soltanto in caso di ASSENZA PER MALATTIA DI LUNGA DURATA, le ferie potranno essere fruite in deroga a quanto prima descritto, cioe’ nel secondo semestre, ma comunque entro il 31 Dicembre dell’anno di rinvio.

**Pertanto si ribadisce che il rinvio delle ferie ai primi otto mesi dell’anno successivo è consentito per motivi di servizio o di malattia e negli altri sei mesi soltanto per malattia di lunga durata.**

Le ferie possono essere frazionate compatibilmente con le esigenze di servizio in piu’ periodi nel corso dell’anno, assicurando comunque al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1 Giugno – 30 Settembre.

In nessun caso è consentito il frazionamento in ore delle ferie. Possono invece essere fruite anche a ore le 4 giornate di festivita’ abolite, le quali non possono in alcun modo essere rinviate all’anno successivo.

In caso di interruzione o sospensione delle ferie per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese, opportunamente documentate, per il viaggio di rientro in sede e per quelle di ritorno nella località nella quale è stato richiamato, nonché all’indennità di missione per la durata del viaggio e al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.

In caso di malattia, debitamente documentata, che si protragga per più di tre giorni o che dia luogo a ricovero ospedaliero, le ferie sono considerate sospese. In questo caso il dipendente deve notificare tempestivamente quanto sopra al fine di consentire all’Istituto di provvedere ai dovuti accertamenti.

LE FERIE COSTITUISCONO UN DIRITTO IRRINUNCIABILE E LA MANCATA FRUIZIONE NON DA LUOGO ALLA CORRESPONSIONE DI COMPENSI SOSTITUTIVI, salvo il caso di cessazione dal rapporto di lavoro con mancata fruizione, per esigenze di servizio, delle ferie; in tal caso si provvederà al pagamento sostitutivo delle stesse.